

**Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO**  
Provincia di Pordenone



**Regolamento per la disciplina della T.A.S.I.**

Adottato con delibera del C.C. n. 36 del 28/08/2014

# **Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO**

## **I.U.C. Imposta Unica Comunale**

### **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

#### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento, Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Vito al Tagliamento dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il tributo TASI costituisce un'autonoma voce dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.).

#### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste sul territorio comunale.

#### **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi inclusa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

#### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Nella detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. E' ammesso il versamento cumulativo dell'intero tributo da parte di uno dei soggetti passivi, con effetto liberatorio per tutti gli altri, ovvero l'accollo di tutto il tributo o parte di esso a norma dell'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000.
7. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell'IMU in tema di ricognizione del valore delle aree fabbricabili.
3. La base imponibile è ridotta del **50** per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applicano le corrispondenti previsioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del **50** per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

### **Art. 6 – Aliquote**

1. Le aliquote della TASI sono così determinate:
  - Abitazione principale e relativa pertinenza ivi comprese le fattispecie assimilate sia dalla normativa legislativa che regolamentare: 2,5 per mille.
  - Altre fattispecie imponibili: 1,5 per mille
2. Con deliberazione del Consiglio che approva i documenti di bilancio, adottata entro il termine fissato dalle norme di legge, le suddette aliquote possono essere annualmente modificate, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### **Art. 7 – Definizione di abitazione principale.**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **Art. 8 – Detrazioni e esenzioni per abitazione principale**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare e relativa pertinenza adibita ad abitazione principale del soggetto passivo avente valore imponibile determinato ai sensi del precedente art. 5 non superiore ad € 67.200,00, nonché per le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza dal soggetto passivo il cui I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno precedente di imposta è superiore a € 15.001,00 e non superiore a € 20.000,00 ad esclusione in ogni caso degli immobili classati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La presente detrazione assorbe quella del precedente comma 1 se dovuta.
3. La detrazione di cui al precedente comma 2) è elevata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per i soggetti passivi il cui I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno precedente a quello di imposta non è superiore a € 15.000,00
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare € 35,00 per ogni figlio fiscalmente a carico secondo la disciplina nello stesso anno di imposta.
5. Le detrazioni ed esenzioni di cui ai precedenti commi 1,2,3,4 si applicano anche al soggetto passivo utilizzatore esclusivamente in riferimento all'immobile che costituisce per lo stesso abitazione principale avendone la residenza anagrafica.
6. L'applicazione delle detrazioni di cui ai precedenti punti 2, 3, anche nel caso di applicazione di soggetti di cui al comma 4, è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di apposita comunicazione con copia del documento I.S.E.E. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere stabilito il superamento del presente obbligo non appena venga attivato un sistema di interscambio con l'INPS che permetta al comune l'acquisizione informatica della informazione.

## **Art. 9 – Destinazione del gettito**

1. Il gettito del tributo TASI è finalizzato, con vincolo di destinazione, alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili. L'individuazione specifica di quelli oggetto di copertura è fatto con apposito prospetto approvato unitamente al bilancio annuale, fra:
  - a) Servizi demografici ed elettorali
  - b) Vigilanza urbana
  - c) Parchi ed aree verdi comunali
  - d) Istruzione
  - e) Sport;
  - f) Viabilità pubblica e parcheggi
  - g) Illuminazione pubblica
  - i) Servizi cimiteriali
  - m) Servizi museali, archivistici, bibliotecari e dei beni culturali
  - p) Protezione civile
2. I costi di cui al presente articolo comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti di esercizio e manutenzione, nonché gli oneri di realizzazione non aventi copertura in specifiche fonti di finanziamento e sono rilevati direttamente dal bilancio;
3. Qualora il gettito della TASI non fosse sufficiente a coprire i costi di tutti i servizi indivisibili sopra indicati è facoltà del Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 6, il provvedere annualmente all'indicazione analitica, per ciascuna categoria dei servizi indivisibili, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. In assenza di tale indicazione si stabilisce che, di norma, l'introito venga destinato alla copertura dei costi dei servizi citati al punto 1) nell'ordine ivi indicato, fino all'esaurimento del gettito.

## **Art. 10 – Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti da TASI gli immobili ricadenti nelle previsioni dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando il disposto dell'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni in legge n. 27/2012.
2. E' esente dalla TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3. Sono esenti dalla T.A.S.I. gli immobili classati nelle categorie A/10, nel gruppo C, e nel gruppo D ad eccezione del D/5, effettivamente utilizzati dal possessore per l'esercizio di propria attività commerciale, artigianale, industriale, agricola e di servizio.
4. E' esente dalla T.A.S.I. l'occupante relativamente all'imposta dovuta per gli immobili classati nelle categorie A/10, nel gruppo C, e nel gruppo D ad eccezione del D/5, purché lo stesso li utilizzi effettivamente per l'esercizio di propria attività commerciale, artigianale, industriale, agricola e di servizio

## **Art. 11 – Base dati e Dichiarazione**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. In sede di prima applicazione sono acquisiti d'ufficio i dati già in possesso dagli archivi tributari del comune.

## **Art. 12 – Versamenti**

1. Il versamento del tributo è effettuato, a scelta del contribuente, mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, con l'avvertenza che lo stesso può subire variazioni per effetto di modificazioni di soggettività passiva o di valore imponibile non ancora note al momento dell'invio.
3. Su preventiva richiesta del contribuente, il Comune è in ogni caso tenuto a rendere disponibile il modello di pagamento precompilato.
4. In caso di mancata ricezione dell'avviso o del modulo di cui al comma 2, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento dell'imposta dovuta nei termini.
5. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno corrente, in un numero rate e scadenze coincidenti con quelle dell'IM.U. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
6. Non sussiste obbligo di versamento se il tributo complessivamente dovuto nell'anno solare è inferiore alla soglia di € 20,00.
7. Il termine di versamento della TASI dovuta dagli eredi per conto del *de cuius* è prorogato sino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.
8. Per l'anno 2014 il pagamento della prima rata della TASI è differita al 16 dicembre 2014

### **Art. 13 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
3. In alternativa alla domanda di rimborso, il contribuente ha facoltà di compensare gli importi indebitamente corrisposti con le somme dovute al Comune a titolo di TASI per altre annualità e/o altri immobili, anche se risultanti da avviso di accertamento. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune, entro i sessanta giorni successivi, l'operazione di compensazione. Sono fatte salve ulteriori modalità di compensazione previste dal Regolamento generale delle Entrate del Comune.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori alla soglia di € 20,00.

### **Art. 14 – Controlli, accertamenti e sanzioni**

1. Tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di emanare i provvedimenti di accertamento e di rimborso, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo sono attribuiti al funzionario responsabile del tributo.
2. Si applica alla T.A.S.I., i disciplina in materia di controlli, accertamenti e sanzioni prevista dalle legge 147/2013 per la I.U.C.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di € 20,00. Il presente limite non si applica se il credito tributario deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014